

REGOLAMENTO (CE) N. 479/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per il secondo trimestre del 1995

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità del funzionamento del mercato delle banane nella Comunità;considerando che il regolamento (CE) n. 3303/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito misure transitorie per l'importazione di banane in Austria, in Finlandia e in Svezia per il primo trimestre del 1995;

considerando che per agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri prima dell'adesione a quello derivante dall'applicazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane occorre adottare misure transitorie per il secondo trimestre 1995 e autorizzare gli operatori ivi stabiliti ad importare, nel corso dello stesso trimestre, un determinato quantitativo di banane originarie dei paesi terzi; che occorre stabilire tale quantitativo in funzione della quantità media importata dall'operatore interessato, per l'approvvigionamento di tali mercati, nel periodo di riferimento utilizzato per stabilire i diritti degli operatori nel quadro del regime del contingente tariffario; che tale assegnazione non può tuttavia pregiudicare l'assegnazione del quantitativo di riferimento che sarà effettuata successivamente per l'anno 1995 in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che in seguito all'adesione della Svezia, dell'Austria e della Finlandia occorre prevedere la registrazione degli operatori comunitari che hanno commercializzato banane in tali paesi nel corso del triennio che costituisce il periodo di riferimento 1991, 1992 e 1993 per permettere loro di partecipare al regime di importazione previsto nel quadro dell'utilizzazione del contingente tariffario;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il secondo trimestre del 1995, nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, le autorità competenti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia autorizzano gli operatori stabiliti sul loro territorio, che abbiano importato banane nel corso degli anni o di uno degli anni 1991, 1992 e 1993, a importare banane originarie dei paesi terzi limitatamente ad un quantitativo di 32 206 tonnellate in Austria, 20 346 tonnellate in Finlandia e 42 616 tonnellate in Svezia.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa su richiesta degli operatori da presentarsi dall'8 al 14 marzo 1995. La domanda indica l'origine del prodotto da importare ed è accompagnata dal documento di esportazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 478/95 per merce originaria della Colombia, della Costa Rica e del Nicaragua.

L'autorizzazione di importazione può vertere, per ciascun operatore, su un quantitativo non superiore al 27 % della media delle quantità annue da questi importate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993.

Tale autorizzazione non pregiudica l'assegnazione del quantitativo di riferimento all'operatore interessato per l'intero 1995 in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

2. L'immissione in libera pratica delle banane di cui al paragrafo 1 avviene entro il 7 luglio 1995 nello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione si applicano l'articolo 9, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 478/95.

Articolo 2

Le autorità competenti dei nuovi Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni complementari necessarie a garantire il controllo delle importazioni di banane effettuate sul loro territorio nel quadro del presente regolamento.

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 46.

Articolo 3

1. Gli operatori comunitari che abbiano commercializzato nei nuovi Stati membri, nel triennio del periodo di riferimento costituito dal 1991, 1992 e 1993, banane originarie di paesi terzi diversi dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), banane degli Stati ACP e banane raccolte nella Comunità, chiedono la registrazione presso le autorità competenti degli Stati membri entro il 15 marzo 1995. Gli operatori comunicano i quantitativi di banane da essi commercializzati nel corso del 1991, del 1992 e del 1993, in base alla ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

2. Le autorità competenti redigono l'elenco degli operatori interessati e dei quantitativi commercializzati da ognuno di essi, secondo le modalità stabilite all'articolo 4,

paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, entro il 31 marzo 1995.

3. Dette autorità comunicano alla Commissione entro il 7 aprile 1995 gli elenchi degli operatori di cui al paragrafo 2 con i quantitativi commercializzati da ciascuno di essi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
